

## **TI\_GERICHTE 12.1999.135 vom 12. Oktober 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-10-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1999.135](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1999.135)

FR: TI\_GERICHTE 12.1999.135 du 12 octobre 1999

IT: TI\_GERICHTE 12.1999.135 del 12 ottobre 1999

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che chi disdice un contratto di lavoro in base all'art. 337 CO deve far conoscere alla controparte che lo fa per un motivo grave. In altre parole, è indispensabile che la persona a cui la comunicazione di risoluzione del contratto è pervenuta possa comprendere che non si tratta di una disdetta ordinaria, bensì che il partner contrattuale è intenzionato a sciogliere da subito il contratto di lavoro per motivi gravi ( DTF 92 II 186; II CCA 16 dicembre 1998 in re F./F.; ZR 55, N. 161; Decurtins , Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 35): gli effetti di una disdetta ordinaria e quelli di una disdetta straordinaria sono completamente diversi, come del resto sono diversi i rimedi in mano alla persona confrontata con un eventuale licenziamento. La chiarezza nella dichiarazione di rescissione è quindi indispensabile affinché ciascuno possa salvaguardare i propri diritti ( Brunner/Bühler/Waeber , Commentaire di contrat de travail, 2. edizione, Losanna, 1996, n. 2 ad art. 337 CO; ZR citato), dal che il principio interpretativo -che non vi è motivo di non applicare anche alle disdette pronunciate dal dipendente- per cui nel dubbio la rescissione del contratto va interpretata come una disdetta ordinaria e non come una disdetta straordinaria ( II CCA 23 dicembre 1994 in re T./A. SA; Decurtins , opera citata, ibidem; Rehbinder , Berner Kommentar, n.

#### **E. 6**

ad art. 335 CO; Streiff/von Känel , Arbeitsvertrag, Zurigo, 1992, n. 18 ad art. 337 CO). 2. Oggetto della lite è la lettera manoscritta del 31 marzo 1998 (doc. C), che recita: “Spettabile \_\_\_\_\_, Non essendo più in grado di sopportare l’ambiente di lavoro d’oggi 31.3.98 le mie dimissioni.” Contrariamente all’opinione della ricorrente, non può essere affermato che il tenore letterale di questa comunicazione sia a prima vista indicativo dell’intenzione di pronunciare un licenziamento in tronco, ma al contrario -senza necessità di prevalersi della suddetta regola di interpretazione, per cui nel dubbio va ammessa la disdetta ordinaria- esso deve essere ragionevolmente inteso quale licenziamento nei termini contrattuali. Infatti, la locuzione temporale “d’oggi le mie dimissioni” non significa affatto (nell’accezione letterale) che quello della lettera è l’ultimo giorno di lavoro, oppure l’ultimo giorno di validità del contratto, ma semplicemente che a partire da quel giorno decorre il normale periodo di disdetta. Nulla depone invece in favore dell’esistenza della volontà del dipendente di cessare l’attività con effetto immediato: è ben vero che nello scritto è indicata la motivazione della disdetta, ossia l’incapacità del dipendente di sopportare ulteriormente l’ambiente di lavoro, ma è altrettanto vero che è a prima vista evidente che siffatta motivazione costituisce (ed è indicata come tale) unicamente una

soggettiva sensazione di intolleranza del dipendente -il che non è ancora motivo grave ex art. 337 CO-, che nemmeno tenta di affermare che la situazione sarebbe di gravità tale da rendere oggettivamente insostenibile la continuazione del rapporto fino al prossimo termine di disdetta. Non essendoci la chiara indicazione della volontà di rescindere il contratto con effetto immediato e non essendoci neppure la menzione di un oggettivamente grave motivo a sostegno di una simile disdetta, non si vede come si potrebbe concludere nel senso auspicato dalla ricorrente. Se ciò non bastasse, le vere intenzioni del dipendente, al quale non può essere ascritto alcun comportamento contraddittorio, sono divenute manifeste con l'inequivocabile scritto del 2 aprile 1998 (doc. E), al quale non vi è ragione di non conferire valenza indiziaria nell'identificazione della sua volontà al momento dell'inoltro della disdetta. Deve perciò essere ampiamente confermato il giudizio pretorile al riguardo della qualifica giuridica del licenziamento pronunciato dal dipendente il 31 marzo 1998. 3. Per l'ipotesi, verificatasi, della conferma del giudizio riguardante la qualifica di disdetta ordinaria, la convenuta, invocando la sentenza di cui in DTF 117 II 270 e segg., ritiene che all'attore non sarebbe dovuto il compenso del lavoro festivo e delle ferie non godute, dovendo le stesse essere scontate durante il periodo di disdetta. A torto. Il senso della sentenza citata, resa al riguardo del nuovo art. 337c CO, è infatti, contrariamente alla tesi della ricorrente, quello di avere abbandonato la finzione, che veniva precedentemente ritenuta, secondo cui il lavoratore licenziato in tronco (tale è all'atto pratico la situazione dell'attore, cui la convenuta ha di fatto impedito il lavoro dopo il 31 marzo 1998) avrebbe potuto fruire delle ferie nell'ipotetico periodo di disdetta. E' ben vero che la rinuncia a tale finzione non è assoluta, e che nei casi (come ad esempio nei contratti a tempo determinato) in cui il contratto non avrebbe potuto prendere fine in un termine breve, e il lavoratore beneficia perciò dell'indennizzo dello stipendio per un lungo periodo, non si ritiene giustificato di attribuirgli cumulativamente anche il pagamento delle ferie (così in: II CCA 5 marzo 1996 in re S./A., in cui il periodo di disdetta era di 5 mesi, 22 aprile 1994 in re S./S. SA e I. SA), ammettendosi in tal caso che l'indennizzo del salario comprenda anche quello delle ferie non godute ( DTF 117 II 273). Se invece il contratto avrebbe potuto prendere fine in un termine relativamente breve, ritenuto con ciò un lasso di due o tre mesi (come nella fattispecie), il pagamento delle ferie non godute deve essere riconosciuto ( DTF 117 II 272; II CCA 30 gennaio 1996 in re I./B. SA ). 4. L'appellante insorge infine anche contro la decisione di accollarle gli oneri sociali relativi al maggior salario percepito dal dipendente nel 1991. 4.1 Essa lamenta in primo luogo la mancanza di legittimazione attiva del dipendente alla presentazione della richiesta, trattandosi della richiesta di un pagamento in favore di un terzo, ossia della cassa di compensazione competente. L'argomentazione è ampiamente pretestuosa: nella misura in cui l'attore chiede che sia riversata la parte di contributi a carico del dipendente, egli procede a ben vedere per ottenere il pagamento del proprio salario, e meglio di quella parte dello stesso che costituisce la differenza tra il lordo e il netto; nella misura in cui egli procede invece per accertare l'esistenza dell'obbligo della convenuta a versare la parte di contributi paritetici dovuta dalla datrice di lavoro, va ritenuto che si tratta pur sempre di un diritto patrimoniale del dipendente derivante dal contratto di lavoro, che in quanto tale concorre a costituire la sua situazione previdenziale e assicurativa durante e dopo la vita lavorativa, e che per il quale non vi è perciò motivo di negare al dipendente la facoltà di procedere in giudizio in proprio nome. 4.2 L'appellante (peraltro in forma apodittica) ripropone anche a questo stadio della causa la tesi dell'indebita mutazione dell'azione da parte del procedente per avere formulato la domanda relativa ai contributi sociali del 1991 solo con la replica, dimenticando che per effetto dell'art. 78 cpv. 1 CPC

egli a quello stadio della causa era legittimato a proporre nuovi fatti e nuove domande per effetto dell'esplicita riserva che detta norma prevede in favore dell'art. 175 CPC relativo appunto alla replica. 4.3 La ricorrente invoca anche l'art. 86 CPC per rimproverare al Pretore la pronuncia dell'accertamento dell'obbligo della convenuta al pagamento di tali contributi in luogo dell'immediata condanna al loro pagamento richiesta dall'attore. Anche questa censura è ingiustificata: proprio dall'integrale lettura della massima invocata dalla convenuta (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 86, n. 2) si evince che il Pretore ha attribuito all'attore un minus rispetto a quanto da lui postulato, senza modificare né la causa petendi, né il petitum nel senso dell'interesse tutelato, proprio nel rispetto del quale è avvenuta la lecita modifica rispetto a quanto chiesto dal precedente. 4.4 Risolte le questioni formali, la convenuta contesta anche il merito della pretesa, ma stante l'ammissione del fatto che nonostante la malattia il salario è sempre stato pagato al dipendente al 100% (appello, pag. 17), l'argomentazione secondo cui le indennità per malattia (che la convenuta percepiva dalla propria assicurazione) non fanno parte del salario e quindi non sono sottoposte a contributi appare del tutto irrilevante, visto che essa riconosce pacificamente che si trattava di importi spettanti a lei, e non al dipendente. Ne consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 28 giugno 1999 \_\_\_\_\_ è respinto. II. Le spese della procedura di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia \_\_\_\_\_ fr. 750.-- b) spese \_\_\_\_\_ fr. 50.-- T o t a l \_\_\_\_\_ fr. 800.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1'000.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente \_\_\_\_\_ Il segretario \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.